

**LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 16-08-2001
REGIONE MARCHE**

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5
AGOSTO 1992, N. 34 CONCERNENTE: "NORME IN
MATERIA **URBANISTICA** PAESAGGISTICA E DI
ASSETTO DEL TERRITORIO".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 93
del 23 agosto 2001

*Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto;
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale*

ARTICOLO 1

(Modifica degli articoli 3 e 4 della l.r. 34/1992)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:
- "a) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti, sugli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5;
- b) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4".
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 34/1992, e

successive
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
" 3 Gli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone,
totalmente o
parzialmente, tutelate ai sensi del titolo II del d.lgs.
29 ottobre
1999, n. 490, sono approvati in via definitiva dal
Consiglio comunale,
previa espressione da parte della Provincia dei pareri di
cui
all'articolo 26".

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 34/1992)

1. L'articolo 26 della l.r. 34/1992, è sostituito dal seguente:
" Art. 26 - (Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti)
1. Il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato.
2 Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere

alla
rielaborazione del PRG.

3. Nei trenta giorni successivi all'adozione definitiva, il PRG è trasmesso alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere sulla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti.

4. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55, entro centottanta giorni dal ricevimento del PRG; tale termine è ridotto a centoventi giorni per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso, per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti o integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni.

5. Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG entro sessanta giorni dal ricevimento del parere stesso.

6. Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune:

a) provvede all'approvazione del PRG in adeguamento al parere della Giunta provinciale entro centoventi giorni dal suo ricevimento. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano;

b) qualora ritenga di respingere tali rilievi, controdeduce, con deliberazione consiliare motivata, entro novanta giorni dal ricevimento del parere.

7. La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è trasmessa alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere si intende favorevole.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo espresso dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il

Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG conformemente al suddetto parere. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano.

9. Il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il PRG con il relativo atto di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è tenuto altresì ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del PRG approvato.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.

11. La Giunta provinciale esprime, inoltre, il parere di cui ai commi precedenti sui seguenti strumenti urbanistici attuativi:

a) in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, quando non rientrano nella procedura abbreviata di cui all'articolo 15, comma 5;

b) relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4.

12. I regolamenti edilizi e le relative varianti contenenti norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dall'articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Giunta provinciale in ordine al fondamento delle motivazioni che hanno determinato le difformità stesse. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti ed integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni. Qualora il parere sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del regolamento edilizio o delle relative varianti entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di parere negativo, il Comune provvede alla rielaborazione delle norme difformi.

ARTICOLO 3

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: l'articolo 5 della l.r. 19 novembre 1991, n. 34; gli articoli 27, 28, 29, il comma 6 dell'articolo 13 e il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel comma 2 bis dell'articolo 40 della l.r. 34/1992, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole "e all'articolo 27, comma 3".

ARTICOLO 4

(Norma transitoria)

1. Agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle relative varianti adottati dai Consigli comunali entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina di approvazione previgente.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare
come legge regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 agosto 2001.

